



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

BOZZA DI REGOLAMENTO

Per il PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Ai sensi dell'art. 50, co. 5 L. 247/2012

ESAMINATA

- NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA STRAORDINARIA DEL 30.07.2013 (sino all'art. 18)
- NELLA SEDUTA AMMINISTRATIVA DEL 27.09.2013 (dall'art. 18 alla fine)

TITOLO I

DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA FORENSE

CAPO I

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

ART.1

COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DISTRETTUALI DI DISCIPLINA

1. Presso ogni ordine distrettuale degli avvocati è istituito il Consiglio distrettuale di disciplina forense.
2. Il C.D.D. è composto da un numero complessivo di Consiglieri pari ad un terzo della somma dei componenti dei Consigli dell'ordine del distretto, approssimata per difetto all'unità.
3. Il C.D.D. elegge a maggioranza assoluta al proprio interno il presidente ed uno o due vice presidenti che lo sostituiscono nelle funzioni in caso di impedimento o di incompatibilità ex art. 50 co. 3 L.P. (L. 31 dicembre 2012, n. 247).

ART. 2

FUNZIONAMENTO DEI C.D.D.

1. Il C.D.D. agisce in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa ed operativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento.
2. Esso opera attraverso sezioni, composte da cinque membri titolari e da tre membri supplenti, che vengono costituite, nelle ipotesi di cui all'art. 58, comma 2, l. 247/2012, con le modalità che seguono.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Le sezioni composte da 5 membri titolari e 3 supplenti vengono formate dal presidente del C.D.D. o dal vice presidente, attingendo all'elenco in ordine alfabetico, formato con tutti i componenti del C.D.D. secondo il criterio della successione alfabetica, con l'esclusione dei componenti iscritti al medesimo ordine dell'incolpato.

I primi 5 nominativi assumono il ruolo di membri titolari ed i successivi tre quello di membri supplenti all'interno della sezione.

Per la costituzione delle ulteriori sezioni si segue il medesimo criterio di designazione secondo l'ordine alfabetico individuando i membri titolari partendo dal nominativo del primo supplente componente della precedente sezione e così procedendo sino a raggiungere il numero di otto.

I componenti del C.D.D. possono ricoprire il ruolo di membri titolari e di membri supplenti contemporaneamente all'interno di più sezioni.

Viene nominato presidente di sezione il componente con maggiore anzianità di iscrizione all'albo tra i membri titolari. Costui permane nella carica anche in caso di subentro come titolare, per qualsiasi ragione, di un membro supplente avente maggiore anzianità di iscrizione all'albo.

La sezione delibera con la partecipazione necessaria di 5 membri. In caso di parità di voto, e nella sola ipotesi di cui agli art. 16 e 18, del presente regolamento si applica la soluzione più favorevole all'incolpato.

3. Non possono fare parte delle sezioni gli appartenenti al medesimo ordine cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si procede.

4. Le funzioni di presidente della sezione sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo e le funzioni di segretario da quello con minore anzianità d'iscrizione all'albo. In caso di parità di iscrizione all'Albo, le funzioni sono assunte rispettivamente dal più anziano e dal più giovane per età anagrafica.

5. Il C.D.D. e le singole sezioni svolgono la propria attività nei locali del Consiglio dell'ordine Distrettuale.

ART. 3 ***SPESE DI GESTIONE***

1. Ciascun ordine circondariale contribuisce alle spese di gestione del C.D.D. in misura proporzionale al numero di iscritti a ciascun albo, elenco o registro.

2. L'entità complessiva delle spese necessarie alla gestione e al funzionamento dei Consigli di disciplina è individuata nel bilancio preventivo dell'ordine distrettuale e viene ripartita tra i singoli ordini circondariali in proporzione al numero degli iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il presidente del C.O.A. distrettuale, di concerto con i presidenti degli Ordini circondariali determina entro il mese di gennaio di



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ogni anno la somma necessaria per le spese di gestione del C.D. D., e quella proporzionalmente dovuta da ciascun ordine, calcolata secondo quanto stabilito dai commi precedenti.

4. Gli ordini circondariali versano a quello distrettuale quanto dovuto entro il mese di marzo di ogni anno. Il C.O.A. distrettuale gestisce le somme attraverso una contabilità separata.

5. Nel determinare il contributo annuale dovuto dagli iscritti a ciascun albo, elenco o registro, ai sensi dell'art. 29, commi 3 ss., della legge 31 dicembre 2012, n. 247, il Consiglio dell'ordine tiene conto di quanto dovuto per provvedere alle spese di gestione e di funzionamento dei consigli di disciplina.

6. La partecipazione al C.D.D. non dà titolo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità ma, esclusivamente, al rimborso delle spese di trasferta.

CAPO II COMPETENZA

ART. 4 COMPETENZA PER IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. La competenza è attribuita al consiglio di disciplina del distretto ove è iscritto l'avvocato, o il praticante, o a quello del distretto nel quale è avvenuto il fatto per cui si procede.

2. In ogni caso si applica il principio della prevenzione con riguardo al momento dell'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 14 del presente regolamento.

3. Qualora, in virtù dell'art. 8, terzo comma ovvero dell'art. 15 del presente regolamento, venga a mancare il numero necessario al funzionamento delle sezioni e non sia possibile sostituire i componenti, il presidente del C.D.D. trasmette gli atti al C.D.D. nella sede del Consiglio dell'ordine distrettuale competente.

4. La competenza disciplinare nei confronti dei componenti del C.D.D. è attribuita al C.D.D. individuato ai sensi del comma precedente.

ART. 5 CONFLITTO DI COMPETENZA

1. Il Consiglio nazionale forense si pronuncia sui conflitti di competenza fra i C.D.D. per quanto concerne l'esercizio del potere disciplinare.

2. I C.D.D. fra i quali sia insorto un conflitto di competenza trasmettono gli atti del procedimento al Consiglio nazionale forense: di



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

detta trasmissione è data immediata comunicazione alle parti interessate che possono fare pervenire le loro deduzioni al Consiglio nazionale forense nel termine di dieci giorni. In seguito alla decisione del Consiglio nazionale forense, gli atti sono rimessi al C.D.D. dichiarato competente.

3. L'impugnazione proposta avverso la decisione del Consiglio nazionale forense non sospende il corso del procedimento disciplinare.

ART. 6

CASI DI ASTENSIONE E RICUSAZIONE

1. I componenti delle sezioni del C.D.D. possono essere individualmente ricusati e devono astenersi per i motivi indicati dagli articoli 36 e 37 del codice di procedura penale, in quanto applicabili, nonché nell'ipotesi in cui sia giudicato un iscritto avente con gli stessi rapporti di associazione professionale e/o di collaborazione e/o che eserciti nei medesimi locali.

2. Sulla ricusazione di un componente di sezione è competente altra sezione, all'uopo designata dal presidente del C.D.D., da costituirsi con le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento.

3. I componenti delle sezioni del C.D.D. devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non proposto. La dichiarazione di astensione deve essere valutata dal presidente del C.D.D. ed opera di diritto, dando luogo all'immediata sostituzione del componente astenuto con il primo dei supplenti.

ART. 7

TERMINI E FORME PER LA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE

1. La ricusazione può essere proposta entro sette giorni dalla conoscenza dei motivi che la giustificano e, in ogni caso, prima della decisione.

2. La relativa istanza, contenente l'indicazione delle prove, è presentata negli uffici di segreteria del C.D.D., deve essere sottoscritta dall'interessato, o da un suo procuratore speciale, e contenere, sotto pena di inammissibilità, i motivi sui quali la ricusazione si fonda.

3. La dichiarazione è comunicata al P.M. ed all'incolpato a cura del C.D.D. con invito ai componenti ricusati a fornire entro cinque giorni le deduzioni sui motivi della ricusazione. Le altre parti possono presentare le loro deduzioni nel termine di cinque giorni dalla comunicazione.

ART. 8

DECISIONE SULLA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1. Quando la dichiarazione di ricsuzione è stata proposta da chi non ne aveva il diritto o senza l'osservanza dei termini o delle forme previsti dall'articolo 7, ovvero quando i motivi addotti sono manifestamente infondati, la sezione designata, senza ritardo, la dichiara inammissibile con ordinanza impugnabile davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione.
2. Fuori dei casi di inammissibilità della dichiarazione di ricsuzione, ogni attività è sospesa salvo che per il compimento degli atti indifferibili.
3. La sezione designata decide sul merito della ricsuzione, senza la partecipazione del componente ricsuito che viene sostituito dal primo supplente in ordine alfabetico, sulla base degli atti depositati e dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni.
4. Il provvedimento pronunciato a norma dei commi precedenti è comunicato al componente ricsuito, al Pubblico Ministero ed alle parti.

ART. 9

PROVVEDIMENTI IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DICHIARAZIONE DI RICUSAZIONE

1. Se la dichiarazione di ricsuzione è accolta, la sezione non può compiere alcun atto del procedimento sino alla sua ricostituzione.
2. Il provvedimento che accoglie la ricsuzione dichiara l'inefficacia e l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti precedentemente dalla sezione della quale era componente il membro ricsuito. Analogo provvedimento deve essere assunto in caso di astensione spontanea di un componente della sezione.
3. Il componente ricsuito è sostituito con altro individuato dal presidente del C.D.D. nel primo in ordine alfabetico dei membri secondo il criterio della rotazione. Qualora non sia possibile la sostituzione, il presidente rimette il procedimento al C.D.D. costituito presso il C.O.A. distrettuale competente.

TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 10

PRINCIPI GENERALI E NORME APPLICABILI



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1. Le infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dal codice deontologico aventi rilevanza disciplinare sono sottoposte al giudizio dei C.D.D.
2. Il procedimento disciplinare è regolato dal Titolo V della legge n. 247 del 2012 e dalle norme del presente regolamento.
3. Il procedimento disciplinare si svolge secondo i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Per quanto non espressamente previsto, al procedimento disciplinare si applicano le norme del codice di procedura penale in quanto compatibili.

CAPO II

NOTIZIA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE

ART. 11

NOTIZIA DELL'ILLECITO DISCIPLINARE

1. Il C.O.A. quando riceve un esposto o una denuncia o acquisisce comunque notizia di fatti suscettibili di valutazione disciplinare deve immediatamente:
 - a) darne notizia all'iscritto invitandolo a presentare le sue deduzioni entro il termine di venti giorni;
 - b) trasmettere gli atti al C.D.D.
2. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata comunicazione al C.O.A. competente quando nei confronti di un iscritto:
 - a) viene esercitata l'azione penale;
 - b) viene disposta, revocata o annullata l'applicazione di misure cautelari;
 - c) vengono effettuati perquisizioni o sequestri;
 - d) vengono emessi provvedimenti che definiscono la fase o il grado di giudizio.

ART. 12

ISCRIZIONE NEL REGISTRO RISERVATO

1. Il presidente del C.D.D., ricevuti dal C.O.A. gli atti relativi alla notizia di illecito disciplinare, iscrive senza ritardo in un registro all'uopo istituito il nominativo dell'iscritto indicando la data di ricevimento della segnalazione.

Il registro è riservato ed è custodito dal segretario del C.D.D. ed è consultabile esclusivamente dai componenti del Consiglio stesso.

ART. 13

DIVIETO DI CANCELLAZIONE



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1. Dal giorno dell'invio degli atti al C.D.D. e fino alla definizione del procedimento disciplinare non può essere deliberata la cancellazione dell'iscritto dall'albo, dall'elenco o dal registro.

CAPO III **FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE**

ART.14 **COSTITUZIONE DELLA SEZIONE COMPETENTE PER LA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E DEL CONSIGLIERE ISTRUTTORE**

1. Il presidente del C.D.D., valutati gli atti trasmessi dal C.O.A. e le deduzioni presentate dall'iscritto ai sensi dell'art. 17, può richiedere al C.D.D. l'archiviazione senza formalità per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare.
2. In ipotesi di archiviazione il C.D.D. trasmette comunque all'iscritto interessato copia degli atti relativi all'esposto oggetto di iscrizione nel registro di cui all'art. 12
3. Il C.D.D., ai fini della determinazione di cui ai commi che precedono, delibera con la maggioranza dei presenti, escludendosi dal computo e dal voto i Consiglieri appartenenti al medesimo ordine dell'incolpato.
4. Qualora non venga disposta l'archiviazione immediata, il presidente del C.D.D. costituisce la sezione competente per il procedimento secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente regolamento e designa tra i componenti della sezione il Consigliere Istruttore.
5. Il Consigliere Istruttore, responsabile della fase preprocedimentale, deve completare l'attività istruttoria entro sei mesi dall'iscrizione della notizia nel registro di cui all'art. 12 del presente regolamento.
6. In ogni momento della fase istruttoria l'incolpato ha diritto di accedere agli atti, di essere sentito e di dedurre prove o indicare elementi a proprio favore.

ART. 15 **COMUNICAZIONE ALL'INCOLPATO E FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE**

1. Il Consigliere Istruttore comunica senza ritardo all'iscritto, nel suo domicilio professionale, l'avvio della fase istruttoria preliminare a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento fornendogli ogni elemento utile, invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni e deduzioni, anche istruttorie, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ed avvertendolo che, in mancanza di elezione di domicilio presso il difensore, le comunicazioni relative al procedimento verranno indirizzate al domicilio professionale.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

2. Il Consigliere Istruttore può, inoltre, assumere informazioni testimonianze, acquisire atti ed invitare l'incolpato a rendere dichiarazioni con l'assistenza del proprio difensore.
3. Delle attività svolte dal Consigliere Istruttore in questa fase devono essere redatti verbali sottoscritti dallo stesso e da tutti coloro che siano intervenuti alla formazione dell'atto.

ART. 16

CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA PRELIMINARE E DELIBERAZIONE DELLA SEZIONE COMPETENTE

1. Conclusa la fase istruttoria preliminare, il consigliere istruttore propone alla sezione richiesta motivata di archiviazione o di approvazione del capo di incolpazione, depositando il fascicolo in segreteria.
2. La sezione delibera l'archiviazione ovvero l'approvazione del capo di incolpazione senza la presenza del Consigliere Istruttore che viene sostituito dal primo dei membri supplenti.

ART. 17

APPROVAZIONE DEL CAPO DI INCOLPAZIONE E RELATIVA COMUNICAZIONE

1. Qualora la sezione approvi il capo d'incolpazione ne dà comunicazione all'incolpato e al pubblico ministero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo P.E.C..
2. La comunicazione diretta all'incolpato contiene:
 - 1) il capo d'incolpazione con l'enunciazione:
 - a) delle generalità dell'incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;
 - b) dei fatti addebitati, con l'indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno sono contraddistinti da lettere o da numeri;
 - c) della data della delibera di approvazione del capo d'incolpazione;
 - 2) l'avviso che l'incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della comunicazione stessa:
 - a) ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;
 - b) ha facoltà di depositare memorie e documenti;
 - c) ha facoltà di chiedere di comparire avanti al consigliere istruttore, per essere sentito ed esporre le proprie difese;
 - d) ha facoltà di essere assistito e nominare un difensore, di eleggere presso lo stesso un domicilio diverso da quello professionale per le comunicazioni degli atti del procedimento.

ART. 18

CONCLUSIONE FASE ISTRUTTORIA E DELIBERAZIONE DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1. Il Consigliere Istruttore, una volta decorso il termine concesso all'incolpato per il compimento degli atti difensivi, sulla base del contenuto delle difese può:

- a) chiedere alla sezione competente per il procedimento di disporre l'archiviazione;
- b) chiedere alla sezione competente per il procedimento di disporre la citazione a giudizio dell'incolpato.

2. La sezione competente per il procedimento delibera, senza la presenza del Consigliere Istruttore, se disporre l'archiviazione ovvero la citazione a giudizio dell'incolpato.

ART. 19 **ARCHIVIAZIONE**

1. L'archiviazione può essere disposta:

- dal C.D.D. riunito in seduta con la presenza dei consiglieri di cui all'art. 14 del presente regolamento su richiesta del presidente per manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare;
- dalla sezione competente per l'istruttoria disciplinare accogliendo la richiesta di archiviazione o rigettando quella di approvazione del capo d'incolpazione e di citazione a giudizio formulata dal Consigliere Istruttore.

CAPO IV **CITAZIONE A GIUDIZIO**

ART. 20 **LA CITAZIONE A GIUDIZIO**

1. Ove deliberata la citazione a giudizio, il presidente del C.D.D. fissa la data per il dibattimento da celebrarsi avanti alla medesima sezione designata per l'istruttoria, costituita in collegio giudicante, della quale non può far parte il Consigliere Istruttore che viene sostituito dal primo nell'ordine alfabetico tra i membri supplenti della sezione.

In ogni ipotesi di sostituzione di membri titolari non si fa luogo alla nomina di nuovi membri supplenti all'interno della sezione sino all'esaurimento del numero dei componenti già designati.

ART. 21 **COMUNICAZIONE E CONTENUTO DELLA CITAZIONE A GIUDIZIO**

1. La citazione a giudizio deve essere notificata, a mezzo Ufficiale Giudiziario, almeno trenta giorni liberi prima della data di comparizione all'incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto ed al Pubblico Ministero, il quale ha facoltà



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

di presenziare all'udienza dibattimentale.

2. La citazione contiene:

- a) le generalità dell'incolpato;
- b) l'enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o da numeri;
- c) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione avanti alla sezione giudicante del C.D.D. per il dibattimento, con l'avvertimento che l'incolpato può essere assistito da un difensore e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;
- d) l'avviso che l'incolpato, entro il termine di sette giorni prima della data fissata per il dibattimento, ha diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l'enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti;
- e) l'elenco dei testimoni che la sezione giudicante intende ascoltare;
- f) la data e la sottoscrizione del presidente e del segretario della sezione.

CAPO V

FASE DIBATTIMENTALE E DISCUSSIONE

ART. 22

DIBATTIMENTO

1. Il dibattimento si svolge davanti alla sezione designata costituita in Collegio di 5 componenti.

2. Nel corso del dibattimento l'incolpato ha diritto di:

- a) produrre documenti;
- b) interrogare o far interrogare testimoni;
- c) rendere dichiarazioni e, ove lo chieda o vi acconsenta, di sottoporsi all'esame della sezione competente per il dibattimento;
- d) avere la parola per ultimo, prima del proprio difensore.

3. La sezione costituita in Collegio:

- a) acquisisce i documenti prodotti dall'incolpato;
- b) ove reputato necessario, chiede all'incolpato di sottoporsi all'esame;
- c) provvede all'esame dei testimoni e subito dopo, a quello dell'incolpato che ne ha fatto richiesta o che vi ha acconsentito;
- d) procede, d'ufficio o su istanza di parte, all'ammissione e all'acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova rilevante per l'accertamento dei fatti.



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

ART. 23 ***PROVE UTILIZZABILI***

1. Ai fini della decisione sono utilizzabili:

- a) le dichiarazioni e i documenti provenienti dall'incolpato;
- b) gli atti formati e i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento;
- c) gli esposti e le segnalazioni inerenti alla notizia di illecito disciplinare e i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell'istruttoria, che non sono stati confermati per qualsiasi motivo in dibattimento, sono utilizzabili per la decisione solo nel caso in cui la persona dalla quale provengono sia stata citata come teste per il dibattimento.

ART. 24 ***DISCUSSIONE***

- 1. Terminato il dibattimento, il presidente ne dichiara la chiusura dando la parola per la discussione al Pubblico Ministero, se presente, all'incolpato ed al suo difensore.
- 2. La discussione si svolge nell'ordine di cui al precedente comma e, in ogni caso, l'incolpato e il suo difensore hanno la parola per ultimi.

CAPO VI ***FASE DECISORIA***

ART. 25 ***DELIBERAZIONE DELLA DECISIONE***

- 1. Terminata la discussione la sezione, costituita in Collegio di 5 componenti, decide a maggioranza, procedendo alla votazione sui temi indicati dal presidente. In caso di parità prevale il voto di quest'ultimo.
- 2. Il Pubblico Ministero, l'incolpato ed il suo difensore non possono partecipare alla camera di consiglio per la deliberazione.

ART. 26 ***PRONUNCIA DELLA DECISIONE***

- 1. Il presidente della sezione dà immediata lettura alle parti del dispositivo della decisione assunta.
- 2. Il dispositivo deve indicare il termine per proporre l'impugnazione della decisione disciplinare davanti al Consiglio nazionale



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

forense.

3. La motivazione del provvedimento deve essere depositata nel termine di trenta giorni dalla lettura del dispositivo. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del presidente della sezione inserito nel dispositivo della decisione.

ART. 27

DECISIONE DI NON LUOGO A PROVVEDERE

1. Con la decisione che definisce il procedimento, la sezione può deliberare il proscioglimento dell'incolpato con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare».

ART. 28

RICHIAMO VERBALE

1. Nei casi di infrazioni lievi e scusabili, la sezione con la decisione che definisce il procedimento può deliberare il richiamo verbale dell'incolpato.

2. Il richiamo verbale non ha carattere di sanzione disciplinare ed è dato all'iscritto con lettera riservata.

ART. 29

DECISIONE DI CONDANNA

1. Con la decisione che definisce il procedimento la sezione può infliggere una delle seguenti sanzioni disciplinari:

a) avvertimento, quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato si asterrà dal compiere altre infrazioni;

b) censura, quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione;

c) sospensione dall'esercizio della professione o della pratica da due mesi a cinque anni, a fronte di violazioni di norme di comportamento e deontologiche tali da non consentire l'irrogazione della sanzione della censura. La durata della pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio della professione e/o di quella cautelare interdittiva inflitte all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata nella durata della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione;

d) radiazione, a fronte di violazioni molto gravi che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.

ART. 30

SANZIONI DISCIPLINARI



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

1. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme alle norme deontologiche e di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale.
3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato.
4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo elenco o registro, fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
5. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, entro e non oltre un anno dalla scadenza di tale termine.

ART. 31

NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE

1. Copia integrale del provvedimento è notificata, a cura della segreteria del C.D.D.:
 - a) all'incolpato nel domicilio professionale o in quello eventualmente eletto;
 - b) al Consiglio dell'ordine presso il quale l'incolpato è iscritto;
 - c) al Pubblico Ministero;
 - d) al Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il C.D.D. che ha emesso il provvedimento.

TITOLO III

SOSPENSIONE CAUTELARE

ART. 32

SOSPENSIONE CAUTELARE

1. La sezione competente per il procedimento può deliberare la sospensione cautelare dall'esercizio della professione o dal tirocinio, previa audizione dell'iscritto, quando l'autorità giudiziaria abbia disposto:
 - a) una misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;
 - b) la pena accessoria della sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte ai sensi dell' art. 35 del codice penale anche se con la sentenza penale di primo grado sia stata disposta la sospensione condizionale della pena;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- c) una misura di sicurezza detentiva;
- d) la condanna in primo grado per i reati previsti dagli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640 e 646 del codice penale, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, ovvero dagli articoli 244, 648-bis e 648-ter del medesimo codice;
- e) la condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore ad un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato del provvedimento che la infligge.
3. La sospensione cautelare perde efficacia nei seguenti casi:
- a) qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il C.D.D. non deliberi il provvedimento sanzionatorio;
- b) qualora il C.D.D. deliberi non esservi luogo a provvedimento disciplinare;
- c) qualora il C.D.D. disponga l'irrogazione delle sanzioni dell'avvertimento o della censura;
4. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata anche d'ufficio in ogni momento nella sua durata dalla sezione che l'ha disposta qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi. Sull'istanza di revoca o di modifica presentata dall'interessato è competente a pronunciarsi altra sezione, diversa da quella che ebbe a disporre il provvedimento cautelare, designata dal presidente del C.D.D.
5. Il C.D.D. dà immediata notizia dell'adozione della sospensione cautelare al C.O.A. presso il quale è iscritto l'avvocato o il praticante affinché vi sia data esecuzione.
6. Contro la sospensione cautelare l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense nel termine di venti giorni dalla notifica del provvedimento, nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

TITOLO IV **DELLA IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI**

ART. 33 **IMPUGNAZIONE DELLE DECISIONI DEL C.D.D.**

1. Avverso le decisioni del C.D.D. è ammesso ricorso avanti al Consiglio nazionale forense nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.
2. Possono proporre ricorso:
- a) l'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità;



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

- b) il consiglio dell'ordine presso cui l'incolpato è iscritto, per ogni decisione;
 - c) il procuratore della Repubblica, per ogni decisione;
 - d) il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello del distretto dove ha sede il C.D.D. che ha emesso la decisione, per ogni decisione.
3. Il ricorso deve essere presentato ovvero spedito a mezzo posta dall'incolpato o dal suo difensore nella segreteria del C.D. D. ovvero in quella del COA presso cui l'incolpato è iscritto che senza indugio lo trasmette al C.D.D.. Nel caso di spedizione a mezzo posta ai fini della tempestività del ricorso varrà la data di spedizione.
4. Il ricorso è notificato a cura del C.D.D. al pubblico ministero e al procuratore generale presso la corte d'appello, i quali possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica.
5. La proposizione del ricorso sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

TITOLO V ***DELL'ESECUZIONE DELLE DECISIONI DISCIPLINARI***

ART. 34 ***ESECUTIVITA' DELLA DECISIONE DISCIPLINARE***

1. La decisione emessa dal C.D.D. non impugnata è esecutiva.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine previsto per la impugnazione della decisione del C.D. D., se non proposta, ovvero dal giorno successivo alla notifica all'incolpato della sentenza del Consiglio nazionale forense che decide sull'impugnazione. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o dal tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.

ART. 35 ***ESECUZIONE DELLA DECISIONE DISCIPLINARE***

1. Per l'esecuzione di tutte le sanzioni disciplinari è competente il C.O.A. al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
2. Quando sia divenuta definitiva la decisione che irroga una sanzione disciplinare ovvero che pronuncia il proscioglimento, il Segretario del C.D.D. ne dà comunicazione sia all'ordine di appartenenza, che a quello che abbia eventualmente attivato il procedimento disciplinare ex art. 50 L. 247/2012 trasmettendo a ciascuno copia della decisione corredata dalle relazioni di notifica.
3. Nell'ipotesi di sanzioni sostanziali il presidente del Consiglio dell'ordine di appartenenza dell'iscritto, avuta notizia



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

dell'esecutività della sanzione, verifica senza indugio la data della notifica della decisione del C.D.D. ed invia all'avvocato sanzionato, a mezzo pec e raccomandata con avviso di ricevimento, nel domicilio professionale ed in quello del difensore designato per il procedimento, una comunicazione recante la data di decorrenza dell'esecuzione della sanzione e quella finale.

Nell'ipotesi di sanzioni formali il C.O.A. procede esclusivamente all'inserimento della decisione nel fascicolo personale dell'iscritto.

4. Nel caso in cui siano inflitte la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio:

a) ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione;

b) a tutti i C.O.A.;

5. Copia della suddetta comunicazione è affissa presso gli uffici del C.O.A. di appartenenza dell'iscritto che è competente per l'esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto al quale, per il medesimo fatto, sia stata applicata la sospensione cautelare, il C.O.A. determina d'ufficio senza ritardo la durata residua della sanzione, detratto il periodo di sospensione cautelare già scontato. In questo caso l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 2.

TITOLO VI

DELLA RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

ART. 36

RIAPERTURA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1 Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, in ipotesi di identità dei fatti oggetto di indagine disciplinare e del processo penale, qualora, l'autorità giudiziaria abbia emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;

b) se in sede disciplinare è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su elementi rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare che non sono stati valutati dal C.D.D..

In tale caso i nuovi elementi sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il C. D.D. che ha emesso la decisione. Il



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

giudizio è affidato a una sezione in composizione diversa da quella che ha deciso.

4. Nel caso di cui al primo comma lett. a) la riapertura del procedimento disciplinare può avvenire in ogni tempo:

a) d'ufficio, ad istanza del C.O.A. o del C.D.D. che, avendo inflitto la sanzione disciplinare, abbia avuto in qualsiasi modo notizia della pronuncia della sentenza penale di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non l'ha commesso;

b) ad istanza dell'interessato.

TITOLO VII

DEI POTERI ISPETTIVI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

ART. 37

POTERI ISPETTIVI DEL C.N.F.

1. Il CNF vigila sul corretto esercizio dell'azione disciplinare e sullo svolgimento dei procedimenti disciplinari. A tal fine può:

a) richiedere ai C. D.D. notizie relative all'attività disciplinare svolta;

b) nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei C.D.D. quanto all'esercizio delle funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati e redigono e inviano al CNF la relazione su quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte;

c) disporre la decadenza dei componenti dei C.D.D. Al componente decaduto subentra il primo dei non eletti mantenendo il rispetto delle quote di genere.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati dal CNF per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i consigli dell'ordine.